

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Atto Governo n. 154

Nota per le Commissioni riunite 10^a Industria, commercio, turismo e 13^a Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

I. Contesto normativo europeo

La normativa cosiddetta "Seveso" sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti connessi con sostanze pericolose risale al 1982, quando fu adottata la direttiva 82/501/CEE, che ha imposto ai gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di definire una strategia di prevenzione di tali incidenti attraverso l'adozione di una politica di sicurezza che prevedesse:

- la notifica della propria posizione alle Autorità competenti;
- la redazione di un rapporto di sicurezza, contenente, tra l'altro, l'analisi di rischio;
- l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- la predisposizione di un piano di emergenza interna;
- la comunicazione alle Autorità in caso di incidente rilevante.

Dopo la direttiva 82/501/CEE, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 174, sono state adottate le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II"), attuata in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 2003/105/CE, attuata con il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 e, da ultimo, la direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III"), che sostituirà integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le vigenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

Senza modificare in maniera sostanziale gli obblighi a carico dei gestori ed il sistema dei controlli in precedenza definiti, la nuova direttiva 2012/18/UE si prefigge i seguenti obiettivi:

- semplificare l'attuazione delle misure di controllo degli stabilimenti interessati e ridurre i relativi oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali e su come comportarsi in caso di incidente, nonché un'efficace partecipazione alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante;
- garantire ai cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o la possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998, la possibilità di avviare azioni legali;
- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati;

A tal fine la nuova direttiva introduce significative novità, quali:

- l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche introdotta dal Regolamento europeo n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele;
- l'introduzione dell'obbligo specifico di valutare tra i possibili scenari incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali, quali ad esempio terremoti o inondazioni;
- una maggiore informazione alla popolazione in coerenza con la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

II. Normativa nazionale e novità introdotte dallo schema di decreto di recepimento

La normativa nazionale di riferimento oggi vigente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è costituita dal citato decreto legislativo n. 334/1999 (come modificato dal decreto legislativo n. 238/2005, di attuazione della direttiva 2003/105/CE).

In linea generale, il decreto n. 334/1999 prevede che i gestori degli impianti a rischio, a fronte degli obblighi loro imposti , vengano sottoposti ad una serie di controlli, ispezioni e valutazioni da parte delle Autorità competenti, che individua nel Ministero dell'ambiente e nei Comitati Tecnici Regionali (CTR). Prevede, inoltre, ulteriori competenze in capo:

- alle prefetture, cui è demandata la predisposizione dei piani di emergenza esterna;
- ai sindaci per l'informazione alla popolazione sui rischi ed i comportamenti da assumere in caso di incidente;
- ai comuni e, in misura minore a regioni ed agli enti territoriali di area vasta, per quanto riguarda la materia di controllo dello sviluppo del territorio nella aree circostanti gli stabilimenti.

Si ritiene opportuno evidenziare, in particolare, due aspetti del decreto legislativo n. 334/1999:

- il primo relativo alla individuazione delle competenze.

Non essendo allora ancora intervenuto il conferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante previsto all'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la mancata realizzazione delle condizioni stabilite allo stesso articolo 72, il decreto legislativo n. 334/1999 ha attribuito allo Stato, in via transitoria, l'esercizio delle principali funzioni amministrative in materia (istruttorie e controlli sugli stabilimenti con maggiori quantitativi di sostanze pericolose e alla pianificazione di emergenza).

- <u>il secondo relativo alla definizione della disciplina di ordine tecnico</u>. Il decreto legislativo n. 334/1999 ha rinviato a successivi decreti attuativi, peraltro, solo in parte poi adottati, la definizione di specifici aspetti tecnici.

Lo schema di decreto in esame, che tiene conto delle risultanze emerse nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito per coinvolgere gli organismi statali e regionali interessati, ripropone sostanzialmente impianto e contenuti, opportunamente aggiornati al fine di renderli conformi alla nuova direttiva, del vigente decreto legislativo n. 334/1999, di cui prevede l'abrogazione.

La delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva 2012/18/UE non prevede criteri specifici che consentano di intervenire sull'articolo 72 del decreto 112/1998. Pertanto, lo schema di decreto in esame non ha potuto che confermare l'attuale assetto delle competenze e mantenere, fino al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al citato articolo 72, in capo al Ministero dell'interno (CNVVF e Prefetture) le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore previste all'art. 8 del decreto legislativo n. 334/1999, nonché quelle riguardanti la pianificazione di emergenza esterna degli stabilimenti, l'effetto domino e i pareri tecnici

sull'urbanizzazione, così come in capo alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore, già previste all'art. 25, comma 2, dello stesso decreto n. 334/1999.

Inoltre, tenuto conto del ritardo più che decennale registrato nella attuazione della normativa "Seveso", al fine di garantire la piena operatività delle sue disposizioni, il presente decreto include anche tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione. Ciò consentirà non solo di rendere immediatamente applicabile la nuova disciplina, ma anche di azzerare il ritardo pregresso e di ridurre al minimo la nuova decretazione attuativa. Gli allegati tecnici al provvedimento in esame comprendono, infatti, l'intera normativa di attuazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999, opportunamente aggiornata, compresa quella ancora oggi non adottata (ALLEGATI da B a L), nonché le norme tecniche necessarie per l'attuazione del presente decreto (ALLEGATI A ed M).

Conseguentemente, dunque, è stata prevista l'abrogazione dei provvedimenti ad oggi adottati per dare esecuzione al decreto legislativo n. 334 del 1999 e, nel dettaglio, del :

- a) decreto ministeriale 16 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74), sostituito dall'allegato B;
- b) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195), sostituito dall'allegato B;
- c) decreto ministeriale 9 agosto 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196), sostituito dall'allegato D;
- d) decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001 (Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80), sostituito dall'allegato L;
- e) decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato F;
- f) decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226), sostituito dall'allegato G.

Oltre a quanto già illustrato, fra le principali innovazioni introdotte dal provvedimento in esame rispetto alle previsioni del decreto legislativo 334/99, si ritiene di dover segnalare:

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal MATTM, attraverso l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate, e dagli organi tecnici (art. 11);
- l'introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (ALLEGATO 5);
- il meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva per le sostanze non in grado, sotto determinate condizioni, di generare incidenti rilevanti (art. 4);
- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (art. 27);
- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare

nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (artt. 23-24).

A seguito dei lavori del citato Tavolo tecnico sono state, inoltre, introdotte, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza attualmente assicurati, semplificazioni al sistema vigente. Tali semplificazioni riguardano: l'eliminazione degli obblighi per i gestori sotto soglia (art.5, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999), l'allineamento alle disposizioni della direttiva per quanto riguarda la possibilità di non predisporre il piano di emergenza esterna in caso di dimostrata assenza di effetti degli incidenti all'esterno dello stabilimento (art. 21, comma 11) e l'eliminazione, su indicazione del Ministero competente, dell'obbligo di regolamentazione delle attività portuali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334/1999.

III. Osservazioni sulle proposte di emendamento delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

1. Premessa

Con riferimento all'esame in corso, presso le Commissioni riunite 10^ Industria, commercio, turismo e 13^ Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, dello schema di decreto legislativo in oggetto, si riportano di seguito le considerazioni del proponente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulle osservazioni presentate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI nella riunione della Conferenza Unificata del 7 maggio 2015, nonché sulle osservazioni presentate nel corso delle audizioni presso codeste Commissioni riunite da Confindustria il 23 aprile 2015.

2. Osservazioni della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Nel corso delle riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata del 16 e del 29 aprile 2015 le Regioni hanno presentato proposte di emendamenti allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2015. Su tali proposte i Ministeri concertanti hanno concordato il proprio parere e, per le osservazioni ritenute accoglibili, le opportune modifiche al testo dello schema di decreto. Nella riunione della Conferenza Unificata del 7 maggio 2015 la Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha presentato le sue osservazioni finali, formulando parere favorevole allo schema di decreto, condizionato all'accoglimento degli emendamenti indicati come imprescindibili.

Si riportano di seguito i suddetti emendamenti e la corrispondente posizione delle Amministrazioni centrali interessate:

a) inserire nel testo modalità per l'attuazione del disposto dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112/1998. (emendamenti agli artt. 1 e 4 bis)

In merito al punto, si ricorda che l'art. 72 del decreto legislativo. n. 112/1998 prevede il conferimento alle regioni di competenze relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, tra le quali è indicata la definizione di uno specifico accordo di programma tra lo Stato e la regione. Fino ad oggi nessun trasferimento è stato attuato, a causa del mancato soddisfacimento delle condizioni richieste. Gli emendamenti proposti non si ritengono accoglibili in quanto l'introduzione di modalità di regolazione del trasferimento delle competenze di cui all'art. 72 citato, in mancanza di una espressa delega parlamentare, si ritiene esuli dalla delega stessa. Si osserva, inoltre, che su tali modalità è in corso una discussione tra le amministrazioni centrali e regionali presso la Presidenza del Consiglio, Ufficio per il Federalismo amministrativo, finalizzata alla predisposizione di un accordo di programma quadro per i conferimenti di cui all'art. 72 medesimo, ed apparirebbe, in ogni caso, impropria la trasposizione di parte dei contenuti dell'accordo di programma nel testo in esame.

In considerazione della mancata attuazione del citato art. 72 lo schema di decreto in esame, in continuità con il decreto legislativo n. 334/1999, prevede che le funzioni di controllo sugli stabilimenti di soglia superiore (corrispondenti agli stabilimenti "art. 8" del vigente decreto legislativo n. 334/1999) siano esercitate, in via transitoria, dallo Stato, mentre quelle sugli stabilimenti di soglia inferiore (corrispondenti agli stabilimenti "art. 6" del vigente D.lgs. n. 334/99) continuino ad essere esercitate dalle regioni. Si evidenzia che, a tutt'oggi, solo poche regioni si sono dichiarate disponibili all'assunzione delle competenze amministrative esercitate dallo Stato. Pertanto, la ripartizione delle competenze confermata dal presente schema di decreto, come, peraltro, sottolineato da Confindustria nell'audizione del 23 aprile 2015, appare l'unica scelta idonea a garantire, per gli stabilimenti appartenenti alla fascia di rischio più alta, un omogeneo livello di sicurezza su tutto il territorio nazionale.

b) non aggravare gli oneri a carico delle imprese (emendamenti agli artt. 4, 13 e 27 e agli allegati I e L)

Le Regioni hanno presentato emendamenti riguardanti l'eliminazione delle tariffe a carico dei gestori previste per la copertura degli oneri relativi alle verifiche delle notifiche compiute da ISPRA, ai sensi dell'art. 13, comma 9, dello schema di decreto ed alle ispezioni straordinarie degli stabilimenti, ai sensi dell'art. 27, comma 7. Hanno, inoltre, proposto riduzioni delle tariffe dovute per le istruttorie di cui agli artt. 16 e 17, nonché per la seconda fase delle istruttorie delle valutazioni di pericolosità delle sostanze di cui all'art. 4 e all'allegato A.

Al riguardo si rileva che le tariffe sono state determinate esclusivamente in base al principio della copertura effettiva dei costi a carico delle amministrazioni interessate ed in conformità alle procedure previste per la loro quantificazione. Per questo motivo non sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti proposti dalle Regioni, in quanto:

- le verifiche delle notifiche effettuate da ISPRA con oneri a carico dei gestori, ai sensi dell'art. 13, comma 9, costituiscono attività necessaria a garantire l'aggiornamento dell'inventario nazionale degli stabilimenti di cui all'art. 5, comma 3, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale e non costituiscono duplicazioni di funzioni, in quanto le stesse sono attribuite esclusivamente al livello centrale;
- analogamente alle ispezioni ordinarie, anche per le ispezioni straordinarie di cui all'art. 27 il Ministero dell'economia ha ritenuto dovesse essere assicurata la relativa copertura dei costi;
- le riduzioni tariffarie richieste non risultano sufficientemente motivate, in quanto manca la dimostrazione di una effettiva riduzione delle attività istruttorie, condizione ritenuta imprescindibile dal Ministero dell'economia per una conseguente riduzione delle tariffe.

Da ultimo si osserva che l'emendamento all'allegato L, paragrafo 5.1, richiama una tariffa per le modifiche senza aggravio del rischio ai sensi dell'art. 18, che non è prevista dal presente schema di decreto.

c) emendamenti di dettaglio

EMENDAMENTI REGIONALI

ruolo Individuare chiaramente (Ministero interno e Regioni).

Titolarità degli inventari in capo alle autorità competenti.

POSIZIONE MINISTERI

e PARZIALMENTE ACCOLTO

responsabilità delle autorità competenti I ruoli e le funzioni delle autorità titolari delle funzioni sono chiaramente individuati nel Capo II dello schema di decreto. Sono state, peraltro, accolte, con modifiche, osservazioni su alcuni punti del testo 6-7-8-9-10), finalizzate alla (artt. identificazione dei soggetti competenti.

> Gli emendamenti volti a introdurre inventari regionali degli stabilimenti, per ciascun ambito territoriale, non sono stati accolti, in quanto si ritiene indispensabile la presenza di una banca dati nazionale completa in materia di rischio industriale, con dati omogenei per tutto il Paese, che garantisca il tempestivo soddisfacimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione europea. Tale banca dati è già operativa, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Dlgs. n. 334/99. Si osserva, inoltre, che, considerato l'esiguo numero di stabilimenti presenti in diverse regioni e le attuali condizioni operative delle regioni medesime, una frammentazione degli inventari non sembra opportuna e praticabile.

Portare la pianificazione dei controlli (istruttorie ed ispezioni) su scala regionale

ACCOLTO

Le modifiche apportate allo schema di decreto a seguito delle osservazioni regionali sono state dalle stesse condivise. (artt. 6-7-27).

Correzione di alcuni refusi e terminologie non chiare e fuorvianti nel testo

Riconoscere il ruolo centrale di ARPA/APPA nello svolgimento delle attività tecniche in materia Seveso anche a supporto degli organi tecnici nazionali

Dare la possibilità ai gestori degli stabilimenti di richiedere lo svolgimento della procedura istruttoria in caso di un nuovo stabilimento o di modifica attraverso una sola fase

Richiesta dell'intesa con la Conferenza Unificata per l'adozione di alcuni provvedimenti attuativi

Obblighi in capo ai diversi soggetti da riportare nell'articolato

PARZIALMENTE ACCOLTO

Sono stati accolti gli emendamenti proposti dalle Regioni, ad eccezione dell'emendamento all'art. 28, in quanto si ritiene che la disposizione, che conferma quanto già previsto all'art. 27 del D.lgs. n. 334/99, sia sufficientemente chiara.

PARZIALMENTE ACCOLTO

Le Regioni hanno richiesto di coinvolgere nell'istruttoria tecnica per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'articolo 4 del decreto di recepimento, anche strutture tecniche regionali o locali. La modifica non è stata accolta in quanto si ritiene che l'attività di valutazione in esame, di competenza statale, debba essere riservata ad organi tecnici nazionali, i soli in possesso delle necessarie competenze altamente specialistiche.

Tramite la modifica dell'art. 9 è stato, peraltro, riconosciuto, come richiesto dalle Regioni, il ruolo delle ARPA come organi tecnici regionali, nonché prevista la facoltà, per le Regioni o i soggetti da esse designati, di avvalersi degli organi nazionali, previa convenzione.

NON ACCOLTO

La proposta di unificare le procedure per l'approvazione del rapporto di sicurezza nei casi indicati (artt. 16 e 17) non è stata accolta in quanto la previsione di una fase preliminare, già presente nell'attuale ordinamento, consente al gestore di acquisire anticipatamente le eventuali autorizzazioni anche edilizie, senza attendere la conclusione dell'istruttoria del rapporto di sicurezza. Inoltre, le procedure di prevenzione incendi sono coordinate con l'articolazione in due fasi dell'istruttoria.

PARZIALMENTE ACCOLTO

Sono stati accolti gli emendamenti regionali diretti a prescrivere l'intesa con la Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti all'art. 20, comma 5, (allegato F), e all'art. 21, comma 10, (allegato G) dello schema di decreto. Per quanto riguarda gli altri decreti per i quali è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata (decreti di cui agli allegati A, C, I, L, M) l'emendamento non è stato accolto in quanto riguardanti attività di sola competenza statale.

NON ACCOLTO

Le Regioni hanno richiesto lo spostamento nel testo dell'articolato di procedure, criteri ed indicazioni tecniche previsti agli allegati letterali D, H, I. Gli emendamenti non sono stati accolti, in quanto le disposizioni degli allegati che le Regioni chiedono di prevedere nell'articolato sono specificazioni di obblighi già presenti nell'articolato stesso. Non si ritiene opportuno, inoltre, appesantire il testo dell'articolato. (artt. 18-27; Allegati D, H, I).

Riconoscimento del ruolo dell'ente di area vasta

ACCOLTO

Le Regioni hanno, attraverso alcune delle loro richieste di modifica del testo, richiesto ed ottenuto un maggior coinvolgimento degli organi territoriali. In particolare, è stato richiesto l'inserimento di un rappresentante "dell'ente territoriale di area vasta" nei Comitati tecnici regionali (art. 10) ed è stata inserita l'UPI nel Coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione (art. 11).

Criteri riportati all'allegato D

NON ACCOLTO

Gli emendamenti presentati dalle Regioni volti a modificare i criteri per l'identificazione delle modifiche con aggravio del rischio riportati nell'allegato D non sono stati accolti. I criteri proposti nello schema di decreto sono gli stessi già in vigore in base al Dlgs n. 334/99 ed al DM 9 agosto 2000. Considerate le possibili ricadute sulla sicurezza degli impianti, non si ritiene opportuno introdurre nuovi criteri senza approfondite sperimentazioni e verifiche, condivise a livello nazionale.

Emendamenti di miglioramento completamento del testo

ACCOLTO

Le modifiche apportate allo schema di decreto a seguito delle osservazioni regionali sono state dalle stesse condivise (artt.4-7-8-9-15-18-22-23-24-27-28).

3. Osservazioni dell'ANCI

Nella riunione della Conferenza Unificata del 7 maggio 2015 l'ANCI ha formulato parere favorevole allo schema di decreto, con una osservazione, relativa all'art. 28, riguardante le sanzioni. L'ANCI osserva che il decreto non specifica a quale ente spetti la competenza e la giurisdizione in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, a chi vadano i proventi di tali sanzioni amministrative, non prevede la ripartizione tra gli enti locali che possono subire gli effetti degli incidenti rilevanti, né eventuali vincoli di destinazione di tali somme.

Si osserva nel merito che, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 28, comma 6, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, mentre per quanto concerne la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni, in assenza di uno specifico criterio di delega, gli stessi confluiscono nel bilancio generale dello Stato per il principio di universalità del bilancio.

4. Osservazioni dell'UPI

L'UPI, nella riunione della Conferenza Unificata del 7 maggio 2015, ha formulato parere favorevole allo schema di decreto, a condizione dell'accoglimento di un emendamento all'art. 10, relativo all'inserimento nel CTR del rappresentante dell'ente territoriale di area vasta. Tale emendamento, già presentato dalle Regioni, è stato accolto dai Ministeri concertanti.

IV. Audizione di Confindustria presso le Commissioni 10[^] Industria, commercio e turismo e 13[^] territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, 23 aprile 2015

Confindustria è stata audita in via informale dalle Commissioni riunite 10^ e 13^ del Senato il 23 aprile 2015. L'organizzazione ha espresso, in linea generale, apprezzamento per la predisposizione di una sorta di "testo unico" della materia, che, pertanto, risulta immediatamente applicabile, senza il ricorso ad ulteriori decreti attuativi. E' stata, inoltre, condivisa la scelta di confermare la competenza statale sugli stabilimenti di soglia superiore, vista la necessità, per questi stabilimenti, di garantire l'omogeneità di gestione degli adempimenti a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda quelli strategici. E' stato, poi, auspicato che nel testo siano rispettati i criteri direttivi generali fissati all'art. 32 della Legge 234/2012, che stabiliscono il divieto di "prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive".

Si evidenzia che lo schema di decreto in esame già recepisce alcune delle osservazioni espresse da Confindustria in quanto la stessa le ha rappresentate anche nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico appositamente istituito per la predisposizione del provvedimento in esame. Si riportano di seguito le considerazioni sulle ulteriori osservazioni espresse nel documento presentato da Confindustria nel corso dell'audizione parlamentare.

a) procedure amministrative di prevenzione incendi applicabili alle attività a rischio di incidente rilevante (art. 30 e allegato L)

L'allegato L riguarda il coordinamento delle istruttorie dei rapporti di sicurezza presentati dagli stabilimenti di soglia superiore con le procedure di prevenzione incendi presso il Ministero dell'interno – Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le criticità segnalate per le attività e gli impianti esistenti sono all'esame del dicastero competente, che sta valutando le eventuali modifiche da apportare all'allegato.

b) razionalizzazione della richiesta di dati per la notifica (art. 13 e allegato 5)

L'obbligo di riportare nella notifica e nella scheda di informazione le sostanze presenti e le relative informazioni sulla loro pericolosità è già previsto nel D.lgs.334 (cfr. sezione 4 e sezione 8 dell'Allegato V), nelle quali si fa riferimento generico, ma inequivocabile, alle sostanze e preparati soggetti alle disposizioni del decreto. Non risultano per questo aspetto segnalato da Confindustria, che peraltro interessa potenzialmente un numero contenuto di gestori, particolari criticità occorse nella gestione dell'inventario nazionale e nei rapporti con i gestori.

Le Schede di sicurezza devono comunque sempre essere in possesso del gestore ai sensi del Regolamento europeo 1272/2008 - CLP e il loro invio è previsto con modalità telematiche e senza oneri di tariffazione.

c) redazione del Rapporto di sicurezza (art. 15 e allegato C)

L'osservazione non si ritiene accoglibile. L'allegato propone criteri e modalità di redazione e valutazione del Rapporto di sicurezza, concordati a livello tecnico tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli organi tecnici. Il testo in esame adegua i criteri vigenti, risalenti alla normativa Seveso I, alle disposizioni della direttiva 2012/18/UE e alla normativa tecnica più recente. Si evidenzia che, in caso di rinnovo di un rapporto già presentato, è stata introdotta nella seconda parte dell'art.15, comma 7, la possibilità di concordare con il CTR l'invio solo delle parti modificate del Rapporto di Sicurezza.

d) osservazioni del pubblico (art. 24)

L'art. 24, comma 3 lettera f), prevede che il Comune ove ha sede l'intervento oggetto della consultazione informi il pubblico interessato sui dettagli relativi alle modalità di partecipazione e consultazione del medesimo. In merito all'osservazione di Confindustria, che si accoglie, si propone di integrare l'art. 24, comma 5, come segue:

"5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri prima che il procedimento sia eoneluso entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente."

e) ispezioni, controlli e tariffe (art. 27 e allegati H e I)

Non si concorda con le osservazioni di Confindustria. Per quanto riguarda le tariffe delle ispezioni, l'adesione ai sistemi di certificazione volontaria è stata valorizzata prevedendo riduzioni del relativo importo, in quanto la presenza di un tale sistema si ritiene che possa ridurre il lavoro della Commissione ispettiva.

In merito al secondo punto si rileva che i criteri per l'effettuazione delle ispezioni già prevedono la differenziazione delle ispezioni tra controlli completi in caso di prima visita, e controlli successivi che possono anche essere mirati, in base alla valutazione dell'autorità che dispone l'ispezione, alla verifica di aspetti specifici della gestione dello stabilimento (vedi allegato H, paragrafo 5.1).

Per quanto riguarda infine la proposta di estensione degli sconti tariffari alle ispezioni di stabilimenti non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale, si fa presente che la proposta di ulteriori sconti è stata rigettata dal Ministero dell'economia.

f) sanzioni (art. 28)

In merito all'osservazione sono in corso verifiche presso il Ministero della Giustizia circa l'eventuale superamento dei massimi edittali.

g) considerazioni di dettaglio sull'articolato

OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA

COMMENTO

Art. 3, comma 1 lettera u) – definizione pubblico interessato

NON ACCOLTO

La definizione di pubblico interessato riportata nello schema di decreto ripete la definizione di cui all'art. 3, punto 18, della direttiva. Non si concorda con la richiesta di aggiungere condizioni limitative alla partecipazione delle ONG.

Art. 13 – notifica. Comma 7

NON ACCOLTO

La modifica proposta non è coerente con l'art. 7, paragrafo 4 della direttiva, che dispone che il gestore informa anticipatamente le autorità competenti degli eventi di seguito elencati.

Comma 7 lettera a)

NON ACCOLTO

La modifica proposta non è coerente con l'art. 7, paragrafo 4, lettera a) della direttiva, che dispone che il gestore informa anticipatamente le autorità competenti anche in caso di decremento significativo delle quantità di sostanze pericolose presenti.

Comma 7 lettera d) NON ACCOLTO

Già previsto dal D.lgs. 334/1999 (cfr. art. 6, comma 4). Il potenziale impatto della richiesta è comunque mitigato dalla precisazione di cui all'art.13, comma 2, lettera g: "l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino", che riprende quanto previsto dall'art. 7, par. 1, lett. g), della Direttiva.

Art. 14 comma 4 – politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

NON ACCOLTO

Il termine di aggiornamento di 2 anni del documento PPIR è coerente con il termine vigente già previsto dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 334/1999.

Art. 15 – Rapporto di sicurezza. Comma 1

Vedi osservazioni sull'allegato C

Comma 8

NON ACCOLTO

La modifica proposta potrebbe configurare il mancato rispetto dell'obbligo, stabilito dall'art. 10, par. 5, della direttiva, che prevede la revisione del rapporto di sicurezza, da parte del gestore, almeno ogni 5 anni, in quanto si aggiungerebbero al quinquennio i tempi necessari allo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 16 comma 2 – Nuovi stabilimenti: Rapporti di sicurezza L'osservazione coincide in parte con un emendamento proposto dalle regioni. L'articolazione in due fasi della presentazione del Rapporto di sicurezza è coordinata con le procedure di prevenzione incendi. Si potrebbe peraltro valutare, mediante verifica con il competente Ministero dell'Interno, la possibilità, per gli stabilimenti senza nuove costruzioni, di presentare direttamente il rapporto definitivo.

Art. 17 comma 5 – procedura per la valutazione del Rapporto di sicurezza

PARZIALMENTE GIA' ACCOLTO

Si ritiene che l'attuale testo del comma garantisca ampia ed adeguata partecipazione del gestore all'istruttoria

Art. 18 comma 1 – modifiche di uno stabilimento

PARZIALMENTE ACCOLTO

Non si concorda con la proposta di eliminazione del punto c), in quanto norma di raccordo con le procedure VIA. Si ritiene utile peraltro riformulare il comma per definire più chiaramente i casi in cui deve essere applicato:

c) qualora ricorrano i presupposti di legge, comunica la modifica all'autorità' competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità' alla procedura prevista per tale valutazione.

Art. 20 comma 2 – Piano di emergenza interno

ACCOLTO

Si concorda con la modifica proposta e si riformula di conseguenza il punto c):

c) informare adeguatamente <u>la popolazione</u>, i lavoratori, e i servizi o le autorità locali competenti;

Art. 22 comma 3 – Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

NON ACCOLTO

La proposta modifica i criteri di valutazione della compatibilità territoriale previsti dalle linee guida vigenti, emanate con il DM LLPP 9 maggio 2001. Si ritiene opportuno valutare e approfondire tecnicamente la proposta nell'ambito del prossimo aggiornamento delle suddette linee guida, previsto dall'art. 22, comma 3 entro un anno dall'entrata in vigore dello schema di decreto in esame.

Art. 27 - ispezioni. Comma 1

PARZIALMENTE GIA'ACCOLTO

Criteri di proporzionalità delle ispezioni sono già previsti all'allegato H, paragrafo 5.1.

Per quanto riguarda la frequenza delle ispezioni, la scadenza annuale o triennale interviene solo in via cautelativa, in assenza di una programmazione effettuata in base ad una valutazione sistematica dei rischi.

Comma 4

PARZIALMENTE GIA' ACCOLTO

Non si ritiene di accogliere la proposta di modifica. Criteri di proporzionalità delle ispezioni sono già previsti all'allegato H, paragrafo 5.1.

Comma 10 NON ACCOLTO

Si ritiene opportuno mantenere il principio del coordinamento, ove possibile, con le ispezioni disposte in base al regolamento europeo REACH sulla classificazione delle sostanze, dati i collegamenti con la direttiva 2012/18/UE e nel rispetto dell'art. 20, paragrafo 9 della direttiva medesima.

h) considerazioni di dettaglio sugli allegati

OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA

COMMENTO

Allegato 5 – Sezione B quadro 1

NON ACCOLTO

La proposta di limitare l'elencazione delle sostanze alle principali per pericolosità e quantità non si ritiene accoglibile per le motivazioni espresse al punto b) -Razionalizzazione della richiesta di dati per la notifica

Sezione B quadro 2 NON ACCOLTO

La modifica è connessa all'osservazione precedente

NON ACCOLTO Sezione L

La disposizione conferma la disposizione analoga già prevista dall'Allegato V sezione 7 del D.lgs.334/99.

Sezione M GIA' ACCOLTO

Le modifiche richieste sono già presenti nel testo dell'allegato. E' stato introdotto il concetto di estensione/lunghezza significativa interessata, non necessariamente coincidente con le aree/lunghezze di allegato 6, che assumono il significato di un riferimento comparativo non cogente.

Par. 2.2.3 Allegato B -

NON ACCOLTO

La modifica intende aggiungere ai sistemi di gestione citati al paragrafo 2.2.3. il sistema ISO 45001, la cui norma tecnica non risulta essere stata al momento emanata.

Appendice 1

NON ACCOLTO

Il testo conferma le frequenze stabilite dal DM 16 marzo 1998 per le attività di informazione dei lavoratori sui RIR, che sono rispettate senza particolari criticità. Non si ravvisa la necessità di modifiche.

Allegato C-

A.2.3.

NON ACCOLTO

Non si ritiene critica la prescrizione del rapporto di scala minimo, in considerazione anche della digitalizzazione delle planimetrie.

C.4. Analisi eventi incidentali NON ACCOLTO

L'analisi delle cause esterne è richiesta dall'allegato II della Direttiva. Nell'applicazione delle disposizioni il gestore per queste analisi fa ricorso alle informazioni disponibili e può evidenziare eventuali criticità emerse nella raccolta delle informazioni.

Allegato D - Modifiche delle soglie di NON ACCOLTO aggravio del rischio

Sono richieste modifiche a diversi punti dell'allegato D, in funzione di nuovi criteri di determinazione dell'aggravio del rischio. Come nel caso delle proposte presentate dalle regioni sullo stesso argomento, si evidenzia che i criteri proposti nello schema di decreto sono gli stessi già in vigore in base al Dlgs n. 334/99 ed al DM 9 agosto 2000. Considerate le possibili ricadute sulla sicurezza degli impianti, non si ritiene opportuno introdurre nuovi criteri senza approfondite sperimentazioni e verifiche, condivise a livello nazionale.

Prevenzione incendi Sugli aspetti di coordinamento con la normativa di prevenzione incendi si rimanda agli approfondimenti in corso presso il Ministero dell'interno, CNVVF.

Modifiche sostanziali GIA' ACCOLTO

Per le modifiche senza aggravio del rischio non sono previste comunicazioni aggiuntive rispetto al sistema attuale.

Allegato G

NON ACCOLTO

Non appare accoglibile la richiesta di escludere l'assemblea pubblica dalle modalità di consultazione della popolazione da parte del Prefetto, il quale può valutare le modalità più idonee al contesto in cui opera.

Allegato H

PARZIALMENTE GIA'ACCOLTO

Come già specificato, criteri di proporzionalità e differenziazione delle ispezioni tra la prima visita completa e le successive sono previsti al paragrafo 5.1.

- tariffe notifica tab. IV Allegato I

NON ACCOLTO

Osservazione presentata anche dalle Regioni. L'articolo 29 dispone l'invarianza dgli oneri per la PA. Poichè l'art.13 affida ad ISPRA nuovi compiti, necessari per ottemperare alla decisione 895/2014/UE, le tariffe servono per coprire i relativi costi, come verificato dal MEF.

Riduzioni tariffe ispezioni

NON ACCOLTO

Come già specificato, l'adesione ai sistemi di negli certificazione volontaria stabilimenti soggetti ad AIA già prevede riduzioni delle tariffe delle ispezioni. L'estensione degli sconti è stata rigettata dal Ministero dell'economia.

Considerazioni finali

Si rileva che le valutazioni sugli oneri sono effettuate sui costi massimi, e che le tabelle dell'allegato I riportano importi ridotti rispetto a quelli indicati da Confindustria; per gli aggiornamenti delle notifiche le tariffe sono ridotte del 50%, e non sono dovute in caso di aggiornamenti delle sezioni F, G, N,dell'allegato 5, che riportano i dati relativi all'ambiente, al territorio, a rischi naturali nonchè l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento

Allegato L

Su tali osservazioni si rimanda agli approfondimenti in corso presso il Ministero dell'interno, CNVVF